

**DDL recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'unione europea
– Legge di delegazione europea 2025**

1737/S

**Audizione Ance
Commissione Politiche UE del Senato**

22 Gennaio 2026

Sommario

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEI DDL	2
ULTERIORI PROPOSTE	5

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEI DDL

**Delega al Governo
per l'adeguamento
della**

**normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2023/1230, relativo
alle macchine e che
abroga la**

**direttiva 2006/42/CE
del Parlamento
europeo e del
Consiglio e la
direttiva 73/361/**

**CEE del Consiglio
(ART. 9)**

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023, recante i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine.

Nell'esercizio della delega, tra i principi e criteri direttivi specifici è stata inserita una previsione concernente la determinazione della lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle disposizioni applicabili (istruzioni per l'uso, informazioni sulla sicurezza, ecc.). Tale esplicita previsione, in coerenza con il regolamento europeo, è stata fortemente sostenuta da ANCE e Confindustria al fine di garantire una maggiore comprensibilità e fruibilità della documentazione.

Valutazione: Positiva

**Delega al Governo
per
l'adeguamento
della normativa
nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2024/2847, relativo
a requisiti
orizzontali di
cybersicurezza
per i prodotti con
elementi digitali e
che modifica i
regolamenti (UE)
n. 168/2013 e (UE)
2019/1020 e la
direttiva (UE)
2020/1828**

**(ART. 15 c.1 lett.
d), e)**

L'articolo individua i criteri direttivi per decreti attuativi e di adeguamento alle norme UE, identificando l'ACN come autorità di vigilanza del mercato. Si prevedono forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di autorità di notifica e di autorità di vigilanza del mercato, e le altre autorità nazionali competenti individuate dal decreto legislativo n. 157/2022 (riordino vigilanza nel mercato), nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2487, compreso l'adeguamento e il raccordo delle disposizioni nazionali vigenti allo stesso regolamento, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili.

Valutazione: Positiva

ANCE è consapevole dell'importanza strategica del rafforzamento della cybersicurezza nazionale e del quadro di misure che l'Italia sta consolidando in attuazione degli indirizzi europei. In tale prospettiva, il recepimento della Direttiva NIS2 rappresenta un passaggio rilevante. In tale recepimento si apprezza il fatto che sia stata effettuata una opportuna individuazione dei soggetti, e relativi ambiti, essenziali ed importanti.

Altrettanto rilevante è l'istituzione di ACN con ruolo trasversale di coordinamento con le altre autorità nazionali competenti individuate dal decreto legislativo n. 157/2022, come il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Nel contesto applicativo del decreto NIS2, ANCE ritiene opportuno richiamare un punto: le organizzazioni che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 non rientrano automaticamente nell'ambito di applicazione del decreto per la sola fornitura di servizi a soggetti NIS (o, più in generale, a soggetti ritenuti critici). In linea generale, non è previsto un meccanismo di propagazione diretta dell'ambito di applicazione dai soggetti NIS alla loro catena di approvvigionamento.

Al contempo per gestire il rischio informatico derivante dalla propria catena di approvvigionamento (digitale o meno) i soggetti alla NIS2 potranno imporre ai fornitori obblighi di natura contrattuale. Ne discende che, pur non essendo automaticamente qualificati come soggetti NIS e pur non essendo assoggettati alla supervisione dell'Autorità nazionale competente, i fornitori potranno essere tenuti ad adempiere a specifici obblighi contrattuali connessi alle esigenze di gestione del rischio del committente qualificato come soggetto NIS.

È proprio su questo punto che ANCE ritiene indispensabile un chiarimento applicativo: pur essendo coscienti dell'opportunità di dover garantire la sicurezza informatica non solo all'interno delle organizzazioni ma anche lungo le catene di approvvigionamento, l'assenza di criteri sufficientemente definiti su come modulare e circoscrivere tali obblighi può generare incertezza e il rischio di introdurre estensioni non uniformi e non proporzionate degli adempimenti sulla catena di approvvigionamento.

In filiere contraddistinte da una pluralità di operatori con ruoli differenti e spesso caratterizzati da strutture organizzative di piccole dimensioni, l'eterogeneità delle clausole e dei requisiti può produrre costi e oneri organizzativi non direttamente proporzionati al livello di rischio, incidendo sui tempi di esecuzione e sulla partecipazione alle procedure.

Per tali ragioni, ANCE considera prioritario promuovere un confronto con ACN finalizzato a definire in modo univoco quando e come possano essere richiesti obblighi contrattuali alle imprese di costruzioni che operano nella catena di approvvigionamento di soggetti NIS.

ANCE conferma, dunque, il proprio orientamento a favore di un impianto che mantenga escluso il settore delle costruzioni dall'applicazione diretta della NIS2, e al contempo sottolinea la necessità di una cornice applicativa chiara sugli obblighi contrattuali connessi alle catene di approvvigionamento.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 [...], che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (ART. 19)

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

Tra i principi della delega, si elencano i seguenti:

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110;
- prevedere **modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica** per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al regolamento (UE) 2024/3110 nonché **per i prodotti emergenti o innovativi**;
- nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Valutazione: Positiva

Si valuta positivamente il tempestivo inserimento della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione.

In particolare, appaiono particolarmente significativi i principi di esercizio della delega, riportati al comma 2, lettere a), d) e h), laddove questi prevedono rispettivamente di:

- aggiornare il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110;
- prevedere **modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica, in particolare per i prodotti emergenti o innovativi** che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui all'allegato VII del medesimo Regolamento;
- definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto.

Tutti i suddetti principi rispondono alle sempre più rilevanti e impellenti necessità di garantire un utilizzo sicuro e sostenibile di prodotti e materiali da costruzione innovativi, riducendone i tempi di immissione sul mercato e rendendoli competitivi, in piena coerenza col quadro normativo stabilito dal Regolamento UE 2024/3110.

Sotto il profilo ambientale, inoltre, semplificare le procedure di approvazione e incentivare l'uso dei materiali innovativi permetterà in parallelo di migliorare le tecnologie e le soluzioni per

l'efficientamento energetico degli edifici (ad es. gli isolanti termici) - un ambito in cui la domanda e offerta di innovazione sono molto dinamiche.

ULTERIORI PROPOSTE

Riguardo al tema dell'**efficienza energetica**, si riscontra l'assenza, nel disegno di legge, della delega al recepimento della **Direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (c.d. EPBD)**.

È importante sottolineare come il miglioramento della prestazione energetica degli edifici costituisca una leva fondamentale non soltanto sotto il profilo ambientale, per ridurre le emissioni climalteranti, ma anche in ottica sociale ed economica, per contrastare il fenomeno della povertà energetica e per rigenerare e valorizzare al meglio il patrimonio edilizio esistente, di cui almeno due terzi risale a più di 50 anni fa.

Un pronto recepimento nazionale della Direttiva permetterebbe una programmazione degli interventi a medio-lungo termine, individuando le priorità e consentendo alle imprese di costruzione di allineare nel modo più efficiente le proprie capacità produttive ai nuovi fabbisogni di ristrutturazione. Peraltro, a livello europeo, in questo periodo cominciano a essere definite le prime bozze dei Piani Nazionali di ristrutturazione, da parte di alcuni Stati membri. Si tratta di uno strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico europei e nazionali, che anche l'Italia dovrebbe presentare al più presto.

Alla luce di queste considerazioni, si auspica che la delega al recepimento della Direttiva UE 2024/1275 possa essere inserita nel presente disegno di legge.